

ADEMPIMENTO UNICO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel notiziario del 10 aprile u.s. con una segnalazione novità era stata data comunicazione circa i quesiti formulati dal Settore studi alla Direzione centrale Affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate con riferimento ad alcuni passaggi, di evidente interesse notarile, della circ. n.9/E del 19 marzo 2012 in materia di mediazione tributaria (art. 17-bis d.lgs. n.546/1992).

In data 27 aprile u.s. l'Agenzia ha fornito le risposte (di seguito pubblicate per esteso), che hanno reso necessario qualche ulteriore chiarimento prima della pubblicazione.

In sintesi si segnala che l'Agenzia concorda con l'interpretazione da noi prospettata ritenendo che, in caso di notifica al notaio di atto *ex art. 3-ter d.lgs. n.463/1997*, *"il procedimento di mediazione possa essere attivato dal solo notaio rogante, in quanto unico destinatario dell'atto impugnabile; le parti, infatti, in questa "prima" fase, non assumono la veste di <coobbligati che abbiano o che potrebbero presentare l'istanza> di mediazione, in quanto non risultano destinatarie di un atto impugnabile. Nella fattispecie disciplinata dall'art. 3-ter del d.lgs. n.463/1997 il procedimento di mediazione produrrà effetti, pertanto, nei confronti del destinatario dell'atto, ossia il notaio rogante"*.

Quanto all'opportunità di un eventuale coinvolgimento di fatto di tutte le parti coinvolte solidamente (sia in via principale, che in via dipendente) nel procedimento di mediazione, l'Agenzia precisa che *"al fine di evitare altri eventuali iniziative da e nei confronti delle parti (che, come noto, possono essere destinatarie di analogo avviso in caso di mancato pagamento da parte del notaio), gli Uffici avranno cura di coinvolgere, ove possibile, nel procedimento di mediazione, anche le parti affinché prestino il loro assenso all'atto di mediazione sottoscritto dal notaio ancorché, come si è detto, questo produca effetti esclusivamente nei confronti del destinatario dell'atto, ossia del notaio stesso"*. L'indicazione prospettata dall'Agenzia pare confermativa dei principi di diritto comune da noi evidenziati per cui, in forza dell'art.1304 c.c., solo l'assenso dei coobbligati solidali possa produrre nei loro confronti gli effetti della mediazione, in termini di definitività dell'atto.

Proprio con riferimento alla definitività della mediazione sottoscritta, l’Agenzia ha ritenuto poi di dover puntualizzare che *“resta ferma la possibilità per l’ufficio di procedere nei confronti delle medesime parti, non vincolate dalla mediazione conclusa con il notaio, per l’eventuale recupero dell’imposta suppletiva”*. Anche a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti, l’Agenzia ha confermato che l’intervenuto accordo di mediazione (come anche l’assenso delle parti) interessa esclusivamente l’imposta principale, senza pregiudicare eventuali richieste di imposta suppletiva. Si ritiene pertanto che la precisazione sia da intendere riferita alla contestazione alle parti di un’eventuale imposta suppletiva diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio, diversi da quelli che hanno determinato l’emanazione dell’atto di recupero di imposta principale oggetto della mediazione.

Da ultimo, con riferimento alla richiesta di sospensione degli effetti dell’atto impositivo notificato si segnala che l’Agenzia ritiene che *“nell’ipotesi in argomento la presentazione dell’istanza [di mediazione] non costituisca in via automatica un’esimente all’applicazione degli interessi di mora e della sanzione”* di cui all’art. 3-ter del citato d.lgs. n.463. Pertanto in applicazione dei generali principi l’Ufficio *“qualora le eccezioni sollevate non appaiono infondate, può concedere la formale sospensione in tutto o in parte dell’atto oggetto di mediazione. Tuttavia, nel caso di specie, stante la ristrettezza del termine di pagamento, è preferibile che l’istanza di sospensione venga formulata contestualmente all’atto introduttivo del procedimento di mediazione, da presentare in ogni caso prima della scadenza del termine di legge di quindici giorni previsto per il pagamento”*.

Giampiero Monteleone – Annarita Lomonaco – Valeria Mastroiacovo